



Associazione Volontari Ospedalieri onlus
di Valtellina e Valchiavenna

STATUTO

della

***“ASSOCIAZIONE VOLONTARI OSPEDALIERI
DI VALTELLINA E VALCHIAVENNA ODV”***

approvato dall'Assemblea dei soci in data

15 maggio 2019

in Sondrio



Art. 1 – Denominazione

E' costituita, ai sensi del codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato Codice del Terzo Settore o CTS) l' "Associazione Volontari Ospedalieri di Valtellina e Valchiavenna ODV" in sigla e di seguito A.V.O di Valtellina e Valchiavenna ODV o semplicemente "Associazione". -----
L'A.V.O di Valtellina e Valchiavenna ODV, con ininterrotta attività dal 29 gennaio 1990, regolarmente costituita a norma delle disposizioni del codice civile con atto a rogito Notaio Giandomenico Schiantarelli di Tirano del 29 gennaio 1990 Repertorio 30232/10067 registrato il 12 febbraio 1990 al n° 181 serie 1 è Ente del Terzo Settore e conferma la sua forma giuridica di Associazione di Volontariato. -----

Art. 2 – Durata dell'associazione

L'Associazione ha durata illimitata nel tempo. -----

Art. 3 – Sede legale

L'A.V.O. di Valtellina e Valchiavenna ODV ha sede legale nel Comune di Sondalo (SO) in Via Pedemonte, 11. -----

Il Consiglio Direttivo, con propria deliberazione, può trasferire la sede legale nonché istituire sedi secondarie, delegazioni ed uffici staccati dello stesso Comune. -----

Il trasferimento della sede legale nello stesso Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. -----



Art. 4 – Scopi, finalità e attività

L'AVO di Valtellina e Valchiavenna ODV esercita in via esclusiva e comunque principale l'attività di interesse generale di cui all'art. 5 co. 1 letta c del D.Lgs 117/2017 e ss per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare:

- a) opera nelle strutture ospedaliere, socio-sanitarie, socio-assistenziali, territoriali od extraterritoriali, per assicurare una presenza amichevole accanto ai malati offrendo loro, durante la degenza, calore umano, sostegno, dialogo, aiuto per combattere contro la sofferenza, l'isolamento, la noia. Svolge, altresì, tutte le attività, effettuate in stretta collaborazione con il personale medico e paramedico, di accompagnamento e di accudimento della persona nel compimento dei bisogni primari quotidiani, con esclusione di qualsiasi mansione tecnico-professionale di competenza esclusiva del personale sanitario;
- b) il servizio prestato è di collaborazione con le diverse strutture ospedaliere, socio-sanitari e socio-assistenziali, integrandone anche l'attività per perseguire gli obiettivi di umanizzazione, di personalizzazione, di informazione e di educazione alla salute nel rispetto dei ruoli e delle competenze previste dalla normativa vigente;
- c) sviluppa e realizza progetti, anche con servizio domiciliare, a favore di soggetti svantaggiati, poveri, immigrati, disabili fisici e psichici;
- d) promuove la cultura della solidarietà nelle nuove generazioni anche costruendo un collegamento diretto e bilaterale con Scuola e Università. A tal fine, l'A.V.O. di Valtellina e Valchiavenna ODV si impegna a favorire la nascita di aggregazioni di giovani che possano offrire all'A.V.O. le loro peculiari risorse;

e) L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi, mediante richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico. -----

L'AVO ODV è associata all'AVO regionale Lombardia e alla Federavo delle quali ne condivide i principi ispiratori e ne rispetta le direttive e le linee guida. In particolare fa propri e recepisce nel proprio Statuto gli articoli concernenti competenze e prerogative degli organismi regionali e nazionali. -----

Art. 5 – Associati

L'AVO è aperta a tutte le persone fisicamente e psicologicamente idonee, che abbiano compiuto la maggiore età, che ne condividano gli scopi, ne accettino lo Statuto e che intendano svolgere un servizio di volontariato qualificato, organizzato e gratuito a favore dei ricoverati nelle strutture ospedaliere, socio-sanitarie e socio-assistenziali. Il numero degli associati è illimitato. -----

Art. 6 – Criteri di ammissione e cessazione dalla qualità di associato

Sono ammessi a diventare associati dell'A.V.O di Valtellina e Valchiavenna ODV, secondo criteri non discriminatori e con giudizio motivato del Consiglio Direttivo, i Volontari maggiori di età, che:

- a) abbiano partecipato al corso di formazione base organizzato dall'Associazione;
- b) abbiano svolto con profitto e continuità, un periodo di servizio in ospedale o in altre strutture socio-sanitarie non inferiore a sessanta ore;

c) accettino di essere sottoposti ad un colloquio sulla conoscenza delle finalità e dello spirito dell'Avo;

d) dichiarino la propria disponibilità ad un maggior coinvolgimento nella vita associativa;

e) si impegnino a rispettare con coerenza i principi e le finalità dello statuto AVO;

f) abbiano una adeguata preparazione che li metta in grado di realizzare le finalità, i compiti e gli obiettivi dell'Associazione;

g) dichiarino di non far parte di altre Associazioni o Gruppi di volontariato o di altra natura in contrasto o incompatibili con i principi e l'attività dell'AVO o che, comunque, possano arrecare diretto ed indiretto pregiudizio alla Associazione medesima;

h) si impegnino a comunicare al Presidente dell'AVO, per iscritto, l'intenzione di candidarsi a cariche politiche o amministrative o altre cause di incompatibilità. ---

I volontari, in possesso dei predetti requisiti, devono presentare istanza scritta. Sull'istanza di adesione, entro trenta giorni dal ricevimento, delibera il Consiglio direttivo il quale può rigettare la domanda con provvedimento motivato. Contro il provvedimento di rigetto del Consiglio Direttivo, entro 60 giorni, l'interessato può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea. -----

Costituiscono cause di cessazione dalla qualità di socio dell'Associazione:

- la morte;
- il recesso;
- l'esclusione. -----

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Presidente dell'Associazione ed essa produrrà i suoi effetti entro la fine dell'anno solare. ----

L'esclusione del socio è deliberata dal Collegio dei probiviri su proposta del Consiglio Direttivo. -----

A titolo esemplificativo e non esaustivo costituiscono "gravi motivi", ai sensi dell'art. 24 codice civile, i seguenti comportamenti del socio:

- mancato versamento delle quote e dei contributi associativi per due annualità anche non consecutive, alle rispettive scadenze, secondo quanto stabilito dal successivo punto 7 b;
- irreperibilità di fatto per almeno due anni consecutivi;
- mancata prestazione della propria attività secondo quanto previsto dal successivo articolo 7 punto b) o eccessivo assenteismo dal servizio;
- mancata osservanza dello Statuto, del Regolamento, delle deliberazioni assembleari e delle direttive impartite dal Consiglio direttivo secondo quanto previsto dal successivo articolo 7 b;
- attività che in qualsiasi modo possano recare nocumento alla immagine e al prestigio dell'Associazione. -----

In caso di cessazione dalla qualità di socio, le quote annuali sono intrasmissibili, non sono ripetibili e non può essere vantato alcun diritto sul patrimonio dell'associazione. -----

Qualora le inadempienze del socio non siano così gravi da determinare la sua esclusione dall'Associazione o, al contrario, qualora siano così gravi da giustificare un provvedimento cautelare da adottare nelle more del procedimento di esclusione, il Consiglio direttivo può sospendere l'interessato per un periodo determinato. -----

L'esclusione del volontario che non abbia ancora i requisiti per diventare socio è deliberata dal Consiglio Direttivo, sentito l'interessato. -----

L'Aspettativa, ossia l'assenza autorizzata dal servizio, non costituisce causa di cessazione dalla qualità di socio. -----

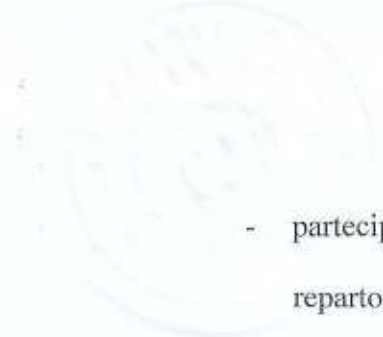
Art. 7 – Diritti e doveri del socio

a) Ogni associato ha il diritto di:

- partecipare alle Assemblee ed esprimere liberamente il proprio voto;
- eleggere ed essere eletti liberamente e democraticamente negli Organi della Associazione;
- approvare lo Statuto e le sue modificazioni;
- usufruire di tutti i servizi forniti dall'Associazione;
- esaminare i libri sociali, secondo modalità da concordarsi con il Consiglio direttivo;
- essere informato su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione;
- farsi promotore di progetti da sviluppare che concernano l'attività istituzionale dell'AVO;
- recedere liberamente dall'Associazione. -----

b) Ogni associato ha l'obbligo di:

- rispettare le norme dello Statuto e del Regolamento nonché le disposizioni impartite dal Consiglio Direttivo;
- corrispondere la quota associativa o i contributi nella misura stabilita dall'Assemblea;
- prestare l'attività preventivamente concordata ed organizzata;

- 
- partecipare alla formazione permanente e alle riunioni generali e di reparto;
 - i predetti obblighi, salvo quelli direttamente connessi alla qualità di socio, si applicano anche ai volontari tirocinanti e a coloro che non abbiano svolto ancora sessanta ore di servizio. -----

Art. 8 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- assemblea dei soci;
- consiglio Direttivo;
- presidente;
- organo di Controllo (nei casi e con i vincoli di cui all'art. 30 CDT);
- collegio dei Revisori legali (eventuale, fermi i vincoli di cui agli artt. 31 CDT);
- collegio dei Probiviri. -----

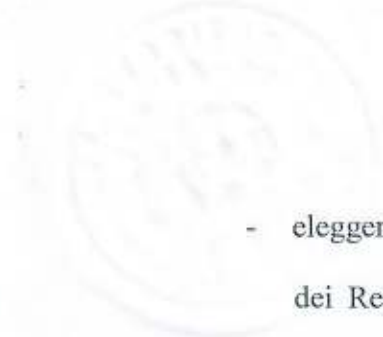
Art. 9 – Assemblea

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che siano iscritti nel libro degli associati ed in regola con il versamento della quota associativa. Ciascun associato ha un voto. -----

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da altro associato mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. -----

L'assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;

- 
- eleggere e revocare i componenti del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori (o del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, qualora lo Statuto lo preveda);
 - nominare l'Organo di Controllo e quello di Revisione nei casi previsti dall'art. 30 e 31 del Codice del Terzo Settore;
 - approvare il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;
 - approvare il bilancio di esercizio/rendiconto di cassa (o il bilancio sociale qualora l'Associazione abbia realizzato, nell'esercizio annuale, ricavi, vendite proventi o entrate comunque denominate superiori ad € 220.000,00);
 - approvare impegni economici pluriennali;
 - stabilire l'ammontare delle quote sociali e dei contributi a carico degli aderenti;
 - approvare lo Statuto e le relative modifiche;
 - approvare l'eventuale regolamento dei lavori dell'Assemblea;
 - ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Presidente e dal Consiglio Direttivo per motivi di necessità ed urgenza;
 - deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;
 - deliberare sulla trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
 - determinare il numero massimo di deleghe;

- essere informata periodicamente sulle attività di rappresentanza nell'ambito regionale e federativo, facendosi anche promotore di iniziative da proporre in AVO regionale e in Federavo;
- deliberare su ogni altra questione che venga sottoposta alla sua attenzione ed inserita all'ordine del giorno. -----

L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente dell'Associazione. -----

La convocazione dell'Assemblea dovrà essere effettuata a mezzo consegna a mani del socio, a mezzo di posta elettronica, dichiarata come valido avviso di convocazione da parte del socio al momento della iscrizione dello stesso all'Associazione, o con qualunque altro mezzo idoneo a comprovarne l'avvenuta conoscenza. -----

L'avviso dovrà essere trasmesso almeno 15 giorni prima la data dell'Assemblea e dovrà contenere il luogo, il giorno e l'ora della prima e della seconda convocazione con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno. -----

I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo delega scritta. -----

Le deleghe non sono ammesse nelle votazioni a scrutinio segreto e per le elezioni degli organi associativi. Non è ammessa più di una delega salvo diversa deliberazione da parte dell'Assemblea che, comunque, non potrà deliberare un aumento delle deleghe oltre le tre. -----

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria

a) L'Assemblea ordinaria si riunisce una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo. Essa è regolarmente costituita, in prima

convocazione, con la presenza, in proprio o per delega conferita ad altro socio, della metà più uno degli aventi diritto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aventi diritto. Le delibere sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in proprio o per delega. -----

b) In via straordinaria l'Assemblea è convocata dal Presidente su iniziativa propria e ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità ovvero qualora ne faccia richiesta motivata la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo o un decimo dei soci. La richiesta motivata deve essere indirizzata al Presidente, o, in caso di sua indisponibilità, al Vicepresidente o al Presidente del Collegio dei Probiviri. -----

L'Assemblea straordinaria è inoltre convocata per deliberare le modifiche allo Statuto nonché per lo scioglimento dell'Associazione, la devoluzione del suo patrimonio e la nomina dei liquidatori. -----

Quorum costitutivi e deliberativi

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. -----

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti. Nelle deliberazioni di approvazione del rendiconto di cassa o del bilancio di esercizio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto. -----

Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello dell'Associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni. -----

I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta. -----

Per le modifiche dello Statuto, l'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno tre quarti degli aventi diritto e la deliberazione è valida con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli aventi diritto e la deliberazione è assunta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. -----

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, per la trasformazione, fusione e scissione, è sempre necessario il voto favorevole dei tre quarti degli aventi diritto. -----

Art. 10 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo ed esecutivo dell'Associazione.

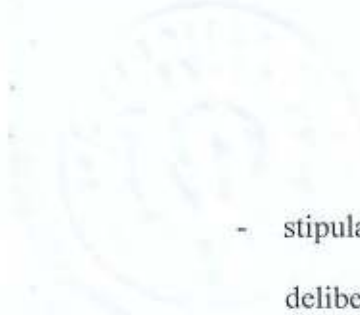
Al Consiglio direttivo sono attribuiti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione ed all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci, fatta eccezione per quelli demandati dalla legge o dallo Statuto agli altri organi associativi. -----

Tutti i componenti del Consiglio Direttivo sono scelti tra le persone fisiche associate. -----

E' composto da un minimo di tre membri ad un massimo di sette; resta in carica quattro anni ed i suoi membri possono essere riconfermati ferme le limitazioni di cui al successivo articolo. Elegge al suo interno, il Presidente, che ha la

rappresentanza legale dell'Associazione, e un Vice-presidente che ne fa le veci in assenza o impedimento del Presidente. Al Consiglio sono attribuiti i seguenti compiti:

- fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
- emanare atti di indirizzo e disposizioni esecutive;
- dare attuazione alle delibere dell'Assemblea;
- emanare il Regolamento su mandato dell'Assemblea e provvedere ai suoi eventuali aggiornamenti;
- sottoporre all'approvazione dell'assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali nonché, su espressa delega dell'Assemblea, quando ciò sia reputato necessario od opportuno, apportare variazioni tra i capitoli di spesa del bilancio;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività, distribuendo i compiti, procurando gli strumenti e autorizzando le spese occorrenti;
- nominare il Segretario, il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere;
- nominare il Direttore che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio direttivo oppure anche tra i non soci e i cui compiti sono meglio definiti dal Regolamento Interno;
- nominare gli altri responsabili e coordinatori di settore;
- proporre al Collegio dei Probiviri la sospensione e l'esclusione di un associato;

- 
- stipulare convenzioni od accordi con Enti o Istituzioni, pubblici o privati e deliberare le modalità di attuazione;
 - ratificare, nella prima seduta utile, gli atti compiuti dal Presidente dell'Associazione per motivi di necessità ed urgenza e le delibere del Comitato di presidenza;
 - autorizzare il Presidente dell'Associazione ad accettare donazioni, eredità o legati;
 - determinare le modalità e i tempi per il versamento della quota associativa annuale. -----

Il Consiglio direttivo può delegare parte delle proprie competenze ad uno o più dei propri componenti per la gestione di singoli o più affari correnti nonché affidare a soci esperti specifici incarichi. -----

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta ogni due mesi su iniziativa del Presidente ovvero, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente o quando ne faccia richiesta scritta e motivata almeno un terzo dei suoi componenti. -----

In questa seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. -----

Il Consiglio direttivo è costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri e delibera a maggioranza dei presenti. -----

Al Consiglio direttivo non è ammessa la partecipazione per delega. -----

Le riunioni, su decisione del Presidente, possono avvenire anche con modalità telematica (tele o videoconferenza). -----

La mancata partecipazione alle sedute del Consiglio direttivo per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, è causa di decadenza del Consigliere

assente, previa assunzione di formale delibera del Consiglio nella riunione successiva a quella in cui si è verificata la terza assenza. -----

Avverso il provvedimento di decadenza, il Consigliere decaduto può presentare ricorso al Collegio dei Probiviri. -----

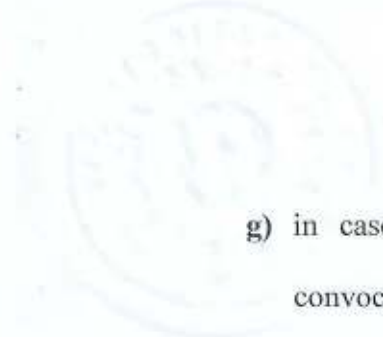
Art. 11 – Il Presidente

Il Presidente del Consiglio Direttivo è eletto da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza di voti. -----

Il Presidente, o in caso di sua assenza il Vicepresidente, ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. -----

Spetta al Presidente:

- a) convocare e presiedere l'Assemblea dei soci;
- b) convocare e presiedere le riunioni del Consiglio direttivo;
- c) ha la facoltà di attribuire al Direttore - attraverso apposite e specifiche deleghe – i poteri di firma, tra cui la presentazione e stipula di progetti ed attività con enti pubblici e privati;
- d) determinare l'ordine del giorno delle sedute dell'Assemblea dei soci e del Consiglio direttivo;
- e) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo;
- f) sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione;

- 
- g) in caso di comprovata necessità e di urgenza, nell'impossibilità di convocare il Consiglio, assumere i provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile;
 - h) sottoscrivere atti di amministrazione e corrispondenza dell'Associazione;
 - i) aprire e chiudere conti correnti bancarie postali e procedere agli incassi;
 - j) esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'Associazione. -----

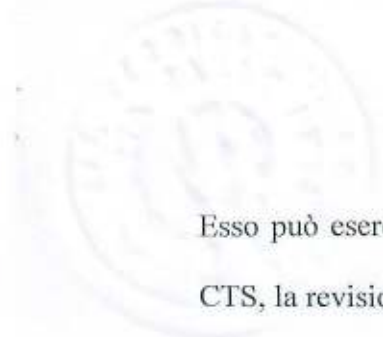
Il Presidente risponde del proprio operato direttamente all'Assemblea. -----

Art. 12 – Organo di controllo

L'Assemblea, verificandosi le condizioni previste dall'art. 30 del Codice del Terzo Settore o, in mancanza di esse, qualora lo ritenga opportuno, nomina l'Organo di Controllo. -----

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo e contabile e sul suo corretto funzionamento. Esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia redatto in conformità alle linee guida fornite dal Ministero. -----

I componenti dell'Organo di Controllo possono, in qualunque momento, procedere anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, mediante richiesta al Consiglio direttivo di informazioni scritte sull'andamento delle operazioni sociali o su determinate questioni. -----



Esso può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti di cui al comma 1 art. 31 CTS, la revisione legale dei conti. In tale caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito Registro. -----

Art. 13 – Revisione legale dei conti

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e, qualora sussistano i presupposti di cui all'art. 31 CTS, l'Assemblea nominerà un Revisore legale dei Conti o una Società di revisione legale iscritti in apposito Registro. -----

Art. 14 – Collegio dei Revisori Legali

Il Collegio dei Revisori Legali è composto di tre membri esterni all'Associazione ed elegge fra essi il Presidente. Il Collegio provvede al controllo della regolarità formale e sostanziale della contabilità e redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo da presentare annualmente all'Assemblea. Esercita i poteri e le funzioni degli artt. 2403 e segg. del c.c. -----
Per l'assolvimento del proprio mandato il Revisore ha libero accesso alla documentazione contabile ed amministrativa dell'Associazione. -----

Art. 15 – Collegio dei Proviviri

Il Collegio dei Proviviri è composto di tre membri preferibilmente esterni all'Associazione ed elegge fra essi il Presidente. -----
Ad esso viene demandata in via esclusiva ogni e qualsiasi controversia dovesse insorgere tra soci, tra gli organi dell'Associazione, tra gli associati e gli organi associativi. -----

È investito, su proposta del Consiglio direttivo, delle questioni di carattere disciplinare e decide sulla sospensione e sull'esclusione dell'associato o del volontario non ancora associato, quali che siano le funzioni ricoperte. -----
Giudica secondo imparzialità dopo apposita istruttoria e nel rispetto del diritto di difesa dell'associato o del volontario. -----

Art. 16 – Segretario e Tesoriere

Il Segretario: coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:

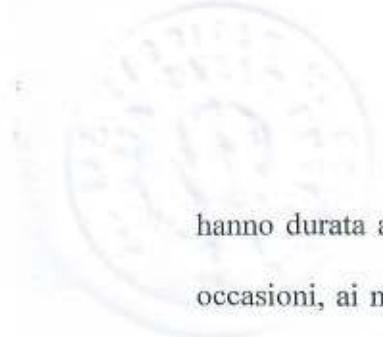
- provvede alla tenuta e all'aggiornamento del Libro dei soci;
- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- provvede alla redazione e conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Esecutivo;
- coordina l'attività delle altre persone addette alla Segreteria. -----

Il Tesoriere:

- predispone lo schema dei bilanci preventivo e consuntivo;
- cura la tenuta dei registri e della contabilità e la conservazione della documentazione relativa;
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese. -----

Art. 17 – Norme riguardanti le cariche e gli incarichi

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite, hanno durata di quattro anni e possono essere rinnovate. Il Presidente può essere rieletto consecutivamente per un altro mandato e i Consiglieri per altri due. -----
Egualemente gratuiti sono gli incarichi, su nomina del Consiglio Direttivo, che



hanno durata annuale e possono essere rinnovati. In particolare, e in circoscritte occasioni, ai membri in carica possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai fini dello svolgimento del loro incarico. Qualora venga a mancare un componente del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei conti o del Collegio dei Probiviri, per dimissioni od altra causa, sarà sostituito per cooptazione dall'organo collegiale cui appartiene, dando priorità a quanti siano stati votati nelle precedenti elezioni, nel rispetto della graduatoria. Il nuovo membro scadrà con la scadenza degli altri componenti. La sostituzione non è ammessa quando i componenti rimasti siano meno della metà del numero previsto per il Consiglio Esecutivo e meno di due per il Collegio dei Revisori e per il Collegio dei Probiviri. Tutte le cariche sociali e gli incarichi associativi possono essere revocati, con deliberazione motivata, dallo stesso organo che ha provveduto alla nomina, ancora prima della scadenza, per ragioni di opportunità associativa. -----

Art. 18 – Incompatibilità

La qualità di volontario-associato AVO è incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro subordinato o autonomo o professionale eventualmente intrattenuto con l'Associazione stessa; è altresì incompatibile l'assunzione di qualunque carica elettiva e direttiva in organismi dello Stato, delle Regioni, delle Province, delle Città Metropolitane, dei Comuni e delle Circoscrizioni da parte di volontari-associati che rivestano anche incarichi direttivi nell'Associazione. Il Presidente, i componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori legali e del Collegio

dei Proviviri non possono essere in rapporto di parentela, di affinità, di coniugio o convivenza more uxorio fra loro o con componenti di altro organo sociale. -----

Non si può ricoprire più di una carica elettiva o avere più di un incarico. Pertanto, il Presidente, i componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori legali e del Collegio dei Proviviri non possono svolgere contemporaneamente altri incarichi all'interno dell'Associazione. -----

Art. 19 – Finanziamento

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative e contributi degli aderenti;
- raccolte pubbliche e private di fondi;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato;
- contributi da Enti, Istituzioni pubbliche o Organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo. -----

I fondi sono depositati presso l'Istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo.

Le operazioni sui conti saranno effettuate dalle persone designate dal Consiglio Direttivo su delega del Presidente. -----



Art. 20 – Contabilità e Patrimonio

L'Associazione chiude il proprio esercizio finanziario al 31 dicembre di ogni anno. -----

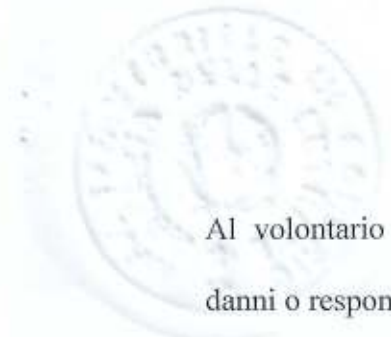
Il rendiconto consuntivo e il progetto di bilancio preventivo sono predisposti a cura del Consiglio Direttivo, devono essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario, e depositati presso il Registro unico nazionale del Terzo settore. -----

L'Assemblea approva il bilancio consuntivo e preventivo con la maggioranza assoluta in prima convocazione e con quella semplice in seconda convocazione.

Il patrimonio dell'organizzazione di volontariato A.V.O. di Valtellina e Valchiavenna O.D.V., comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. E', pertanto, vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo", salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge o siano effettuate a favore di altre ODV che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. -----

Art. 21 – Copertura assicurativa

L'Associazione curerà per tutti gli aderenti che prestano attività di volontariato la copertura assicurativa come prescritto dalla normativa vigente. -----



Al volontario non compete alcuna rivalsa nei confronti dell'Associazione per danni o responsabilità legate o conseguenti alla sua attività di volontariato. -----

Art. 22 – Libri associativi

L'Associazione, mediante il Consiglio direttivo che ne curerà la tenuta e l'aggiornamento, deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati;
- registro dei volontari;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, dei Revisori Legali e degli altri Organi associativi; sono tenuti a cura dell'Organo cui si riferiscono. -----

Art. 23 – Scioglimento e messa in liquidazione

Lo scioglimento dell'Associazione, per cessazione dell'attività o per qualsiasi altra causa, deve essere deliberata dall'Assemblea straordinaria con le maggioranze qualificate previste. -----

Dopo la procedura di liquidazione, in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 D. Lgs 117/2017 ss, se istituito o previo parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ad altre Associazioni di volontariato o Enti del Terzo Settore che siano in grado di garantire la destinazione a fini analoghi a quelli del presente Statuto. -----



Art. 24 – Regolamento

Il Consiglio direttivo, su mandato dell'Assemblea ordinaria, provvede a redigere ed aggiornare il Regolamento al fine di dettare norme specifiche per la corretta esecuzione del presente Statuto nonché per predisporre gli strumenti più opportuni ed idonei per l'effettiva messa in pratica delle disposizioni contenute nello Statuto stesso. -----

Art. 25 – Norme di rinvio e Norme transitorie

Per quanto non contemplato dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si osservano le norme previste dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile. -----

Ogni riferimento al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore diviene efficace dalla sua operatività. Il requisito dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte degli enti del Terzo settore attraverso la loro iscrizione al Registro regionale per il volontariato. -----

L'Associazione sarà a tutti gli effetti Ente del Terzo Settore ed iscritta nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore dal momento della istituzione del predetto Ufficio. -----

Sondrio, 15 maggio 2019

le Segretarie

Dousta Attini
Odolisa Zoffi

il Presidente

Mario Porzi

23 MAR 2019





VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE AVO DI VALTELLINA E VALCHIAVENNA

Il giorno 15 del mese di maggio anno 2019 regolarmente convocata nei modi e nei termini previsti dallo Statuto, si è riunita presso la sala riunioni p.g.c. della Croce Rossa Italiana - Piazzale Croce Rossa Italiana, 1 in Sondrio, l'Assemblea Straordinaria dell'Associazione AVO di Valtellina e Valchiavenna per discutere e deliberare sul seguente O.d.g.

Approvazione del nuovo Statuto Sociale modificato e integrato secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117.

Alle ore 17:30 in seconda convocazione, dato che in prima l'Assemblea era andata deserta, il Presidente dell'Associazione Marino Pozzi dichiara aperti i lavori, assumendo, previa richiesta di convalida ai presenti, la presidenza dell'Assemblea.

Sono elette come segretarie le Signore Adalgisa Zappa e Donata Ottini.

Il Presidente costata che sono presenti in assemblea n. 44 Soci su un totale di 80 Soci aventi diritto, dichiara che l'Assemblea Straordinaria deve ritenersi regolarmente costituita nel rispetto dello Statuto Sociale.

Svolge una relazione sulle disposizioni Legislative al Codice del Terzo Settore che hanno reso indispensabile la modifica dello Statuto Sociale per stare nell'associazionismo, conservare le Convenzioni con gli Enti pubblici, mantenere l'iscrizione al registro Regionale del volontariato e al prossimo registro Nazionale.

Poi chiede alla vice presidente Doriana Eva Natta, di dare lettura, articolo per articolo, della proposta dello Statuto predisposta dal Direttivo, comprendente venticinque articoli. Al termine della lettura di ogni singolo articolo, l'Assemblea è chiamata a esprimere parere. A conclusione della lettura dei venticinque articoli, viene posto in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.

L'Assemblea con voto unanime delibera di approvare il nuovo Statuto Sociale che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente comunica che, in qualità di Legale rappresentate dell'Associazione, provvederà alla registrazione del verbale con le norme statutarie presso il competente ufficio chiarendo che il medesimo è esente dall'imposta di bollo ai sensi del comma 5 dell'Art. 82 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 n. 117.

Il Presidente e le segretarie sono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea Straordinaria alle ore 19:00 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

le Segretarie

Donata Ulin

Odolise Zoffa

il Presidente

Dario Porri

Sondrio, 15 maggio 2019

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Sondrio
Ufficio Territoriale di Sondrio

23 MAG. 2019

Num. 557 Serie 3 del
Esatte € ESEME

L'ASSISTENTE
Giuliana Vanda



CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DEL CODICE FISCALE

CODICE FISCALE

92006340142

NATURA GIURIDICA

12 - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE E COMITATI

DENOMINAZIONE

ASSOCIAZIONE VOLONTARI OSPEDALIERI DI VALTELLINA E VALCHIAVENNA

TIPO ATTIVITÀ

889900 - ALTRE ATTIVITÀ DI ASSISTENZA SOCIALE NON RESIDENZIALE NCA

DOMICILIO FISCALE: INDIRIZZO

VIA PEDEMONTE 11

C.A.P.

23035

COMUNE

SONDALO

PROV.

SO

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

CODICE FISCALE

PZZMRN43L24I828D

CODICE CARICA

1

COGNOME E NOME OVVERO DENOMINAZIONE

POZZI MARINO

DATA 23/05/2019

IL FUNZIONARIO


L'ASSISTENTE
Giulio VagoTIMBRO
UFFICIO

UFFICIO

AGENZIA DELLE ENTRATE
UT SONDRIO